



COMUNE DI ROCCASECCA

ASSESSORATO LL.PP. - URBANISTICA

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 29/03/2018

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per l'uso, la gestione e la concessione degli impianti sportivi del Comune di Roccasecca.

La gestione deve essere improntata a principi di buon andamento e imparzialità, a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, garantendo la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento sono abrogate.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute, comunque nel rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento d'attività sportive motorie, conferenze e spettacoli vari.

Le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

Sono individuabili quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Campo di calcio "L. Battista" Via Scalpello;
- Campetto polivalente Via Roma;
- Piscine comunali in Via Scalpello.

Nell'ambito del territorio comunale, annesse ad alcuni Istituti Scolastici esistono palestre che sono normalmente utilizzate per le attività motorie nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, ma che con specifiche convenzioni fra il Comune e l'Autorità scolastica, possono ricadere nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- Palestra Scuola Media Via S. Apollonia;
- Palestra Scuola Media "S. Tommaso" in Via Piave;
- Palestra Scuola Elementare "Capoluogo".

ART. 4 - DIRITTO DI ACCESSO E GESTIONE

E' consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 3, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.

Di norma, il Comune gestisce direttamente gli impianti sportivi di cui all'art. 3, salvo le palestre ivi citate che vengono gestite dall'autorità scolastica.

Il Comune, su richiesta e conseguentemente alla stipula di apposite convenzioni, può concedere la gestione ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni accreditate che perseguono il solo fine della diffusione e della pratica agonistica dilettantistica dello sport e senza fini di lucro;
- b) Soggetti aggiudicatari di procedure di appalto della gestione che l'Ente può indire;
- c) Società a capitale comunale ovvero a capitale misto, pubblico-privato in cui la quota pubblica è maggioritaria, all'uopo costituite.

La gestione da parte di soggetti diversi dal Comune, nel caso di associazioni e nel caso di più istanze, viene decisa sulla base di oggettivi criteri che devono essere soddisfatti, il tutto a giudizio della Giunta Comunale che decide sulla base di una relazione non vincolante del Responsabile del Settore competente, al quale il presente Regolamento trasferisce le competenze in materia.

La gestione da parte di terzi degli impianti sportivi è concessa dal Comune alle condizioni stabilite nelle convenzioni d'uso il cui schema è preventivamente approvato dalla Giunta Comunale.

In generale esse devono prevedere:

- l'imposizione di un canone annuo di concessione;
- la prestazione, da parte del concessionario di una fidejussione e di una polizza di assicurazione che sollevi l'Ente da ogni responsabilità civile dipendente dall'uso degli stessi;
- che le spese di gestione siano a totale carico del concessionario;
- che il concessionario assolva a tutti gli obblighi in materia di denuncia degli eventi all'organismo preposto e al pagamento di tutte le somme all'uopo dovute;
- l'impegno, da parte del concessionario, a non introdurre modifiche non concordate e a mantenere integro ed utilizzabile il bene concesso e tutte le parti di esso sia durante il periodo di gestione sia alla fine di esso, in maniera da consentire una nuova concessione;
- il periodo di gestione che non può essere superiore a 10 (dieci) anni;
- le modalità con le quali il Comune organizza eventi di proprio interesse, sempreché non collidano con calendari fissi ed immodificabili di eventi a cui è tenuto a partecipare il concessionario;
- le motivazioni per le quali il Comune può, d'urgenza, rientrare in possesso dell'impianto concesso senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi;
- le modalità con le quali il Comune può concedere l'uso temporaneo dell'impianto ad altri soggetti richiedenti ai sensi del successivo Art. 5;
- i termini e gli schemi per la redazione del verbale di consegna e di riconsegna;
- le modalità e le motivazioni per la risoluzione del contratto di concessione.

Qualora il concessionario intenda organizzare eventi diversi da quelli per cui è stato stipulato il contratto di concessione è comunque necessario richiedere la preventiva autorizzazione all'uso

temporaneo sulla quale si esprime la Giunta Comunale con le modalità e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del successivo Art. 5;

ART. 5 – USO TEMPORANEO

Quando il Comune gestisce gli impianti direttamente, ovvero secondo le procedure che sono stabilite nelle convenzioni di gestione quando essa è affidata a terzi, è possibile consentire l'uso temporaneo a soggetti che ne fanno richiesta per lo svolgimento di particolari manifestazioni, sempreché le stesse siano compatibili con la destinazione d'uso degli immobili.

I soggetti che possono inoltrare richiesta d'uso temporaneo sono gli stessi a cui può essere affidata la gestione, oltre che soggetti, persone fisiche o giuridiche, che praticino attività sportive professionistiche.

Le domande per l'uso temporaneo degli impianti devono essere inoltrate al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'evento per cui l'uso è richiesto.

Essa dovrà contenere gli elementi identificativi del soggetto richiedente e le esatte generalità del titolare o del legale rappresentante, indicare lo scopo della riunione, il giorno e l'ora d'inizio, il periodo d'uso e la struttura da utilizzare. Nel caso l'uso sia richiesto per un evento agonistico, deve indicare la denominazione sociale delle squadre e degli allenatori, il nominativo del Presidente del sodalizio. La richiesta, inoltre, dovrà indicare se l'evento è aperto al pubblico e se la partecipazione del pubblico, in qualità di spettatori è con biglietto di ingresso ovvero senza.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di improcedibilità:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo nel caso il soggetto richiedente sia una associazione senza fini di lucro, ove la stessa non sia già accreditata o non abbia ricevuto in precedenza altre autorizzazioni dello stesso tipo;
- copia dei titoli professionali e certificato di iscrizione ai rispettivi Albi, ove esistenti, ovvero alla competente C.C.I.A.A. nel caso il richiedente sia una persona fisica;
- certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per le persone giuridiche;
- deposito cauzionale.

La Giunta comunale, vista la relazione del Responsabile del Settore competente in merito alla completezza della documentazione, alla accoglibilità della domanda riguardo alle finalità dichiarate ed al calendario di eventi della struttura, rilascerà l'autorizzazione all'uso temporaneo.

L'organizzazione che, per motivi non imputabili al Comune, non potrà tenere l'evento programmato ed autorizzato, non avrà diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

Il canone d'uso temporaneo che l'organizzatore deve corrispondere per ciascuna struttura è stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, con il quale sono approvati, contestualmente, l'ammontare del deposito cauzionale, gli schemi di domanda e di relazione di consegna e riconsegna.

Nella medesima deliberazione, possono essere stabiliti canoni d'uso differenziati per rispondere a diverse esigenze dell'utenza.

Sono a carico dell'organizzatore dell'evento le spese per l'illuminazione durante le manifestazioni serali.

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato sul c.c.p. 13531033 intestato alla Tesoreria comunale entro e non oltre 3 (tre) giorni dallo svolgimento delle manifestazioni. Il mancato pagamento delle tariffe o di quanto altro dovuto autorizza il Comune al recupero coattivo delle relative somme e osta di diritto a successive autorizzazioni.

Il deposito cauzionale sarà restituito alla presentazione della ricevuta del versamento di cui al comma precedente, previo nulla osta in seguito ad accertamento della relazione di riconsegna.

Sulle domande di uso temporaneo per eventi che non siano di tipo sportivo decide la Giunta Comunale sulla base del ritorno di immagine per l'Ente, del ritorno economico per la collettività e dell'indiretto servizio che l'evento può fornire al sistema comunale della promozione. In tal caso la stessa Giunta commisura il canone all'effettivo impatto che l'evento può avere sulle strutture e richiede ulteriori garanzie, ritenute necessarie sulla scorta della relazione istruttoria del Settore competente.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano effettuare.

Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali situazioni che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.

Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.

Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare.

ART. 6 - SORVEGLIANZA

A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato.

Il personale preposto dal gestore ed il custode, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare, devono:

- a) vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- b) segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
- c) far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ART. 7 - UTILIZZO DI SINGOLI UTENTI

La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva ma può essere richiesta una prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

ART. 8 - CORRETTO UTILIZZO

L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile.

Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo precedente, non può venire meno.

Rimane a carico del gestore e/o degli utilizzatori temporanei la pulizia degli impianti sportivi concessi in uso.

I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

ART. 9 - CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

I soggetti di cui all'art. 4, ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, per utilizzare un impianto sportivo, o una sua parte, per le attività di cui all'art. 3, aperte al pubblico, devono osservare il seguente procedimento:

- a) presentare almeno 15 giorni prima della manifestazione, domanda scritta al gestore. Per i campionati, le società interessate, prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 30 giugno; il prospetto di massima del calendario dovrà essere presentato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività, salvi i casi di comprovata impossibilità. La concessione, rinnovata trimestralmente, è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone;
- b) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;
- c) la concessione definitiva è subordinata all'assolvimento dell'obbligo, da parte del richiedente, di versare un deposito cauzionale pari al canone minimo previsto dal tariffario. La cauzione sarà conguagliata all'atto della liquidazione del canone;
- d) il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o autorizzazione e le necessarie azioni da parte del Gestore per il recupero dei crediti;
- e) richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate al gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità;
- f) la durata della manifestazione a pagamento, è determinata dalla validità del biglietto venduto, nel senso che i corrispettivi sono dovuti per ogni singola manifestazione;
- g) per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:
 - all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
 - qualora non si tratti di personale volontario aderente all'associazione, al pagamento del personale addetto alle casse;
 - al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
 - all'aggiunta di eventuali altoparlanti;
 - a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
 - ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 - all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico;

di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione;

- h) tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;

- i) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore; a tal fine il gestore dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITÀ SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore almeno un mese prima dell'inizio del calendario annuale.

Per l'utilizzo occasionale degli impianti e attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 4, debbono inoltrare richiesta entro il 15° giorno antecedente l'attività. Per l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

ART. 11 - UTILIZZO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale o, occasionalmente, di volta in volta, con il gestore.

Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole locali.

ART. 12 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal Comune e dal gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto.

Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune e del gestore. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.

In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.

Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, del presente Regolamento.

Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

ART. 13 - TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere:

- Orarie (ad es. per gli allenamenti);
- A prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- A percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare potranno essere più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, con il quale sono approvati, contestualmente, gli schemi di domanda e di relazione di consegna e riconsegna delle strutture sportive.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette, dopo 3 solleciti, è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi a livello imprenditoriale, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata ricevuta o fattura dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento della tariffa prevista.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti con il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

L'Ente, società o persona autorizzata, che abbia già versato la quota dovuta, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione, da qualsiasi motivo causato, dovrà far pervenire all'Ufficio Comunale preposto la propria rinuncia, tre giorni prima della data fissata per la manifestazione. In caso contrario perde il diritto alla restituzione della quota versata.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

ART. 15 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole pubbliche, ubicate sul territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'Amministrazione comunale, con apposito atto di Giunta, potrà concedere a titolo gratuito gli impianti quando si ravvisi il particolare valore sociale o culturale di attività o manifestazioni sportive.

ART. 16 - ATTREZZATURE

I richiedenti che ottengono la concessione per l'utilizzo degli impianti dello stadio possono usufruire delle attrezzature esistenti in loco, quando ne facciano espressa richiesta nella domanda e previo accordo per la preparazione ed il ripristino del campo di gara.

ART. 17 - MODIFICA IMPIANTO

Qualsiasi opera che comporti modifica planimetrica o altimetrica degli immobili o dei campi per quanto riguarda l'utilizzazione negli spettacoli, sarà effettuata dal richiedente, previa autorizzazione, su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione di dette modifiche, il richiedente dovrà preservare con la massima accortezza il campo da gioco ed ogni pertinenza (piste, pedane, ecc.) da qualsivoglia eventuale danno e/o danneggiamento.

ART. 18 - VIGILANZA COMUNALE

Il Comune vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.

Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore.

Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.

Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

ART. 19 - PENALITA'

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da – € 25,00 a – € 250,00.

Nel caso in cui l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di ordinanza di ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

ART. 20 - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Corpo della Polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato.

A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE E RINVII

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale.